

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 14 dicembre 2020

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OOSS FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

premessi che

- il Piano d'Impresa 2018-2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo ambisce a mantenere una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore per tutti gli stakeholder, individuando tra i pilastri per il raggiungimento degli obiettivi, anche la crescita dei ricavi cogliendo nuove opportunità di business, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale anche attraverso l'ulteriore inserimento di nuove professionalità;
- in tale contesto le Parti hanno condiviso nel Contratto collettivo di 2° livello 3 agosto 2018 l'opportunità di individuare delle modalità di estensione delle misure previste in materia di welfare anche alle forme di collaborazione come personale non dipendente operante nell'ambito delle Società del Gruppo;
- pertanto, al fine di rafforzare l'identità ed il senso di appartenenza di Gruppo nonché di valorizzare e motivare le persone che ne fanno parte, considerato anche il quadro normativo di riferimento relativo a queste professionalità, le Parti convengono di definire un insieme di politiche e di misure di Welfare aziendale destinate alle forme di collaborazione autonome operanti nell'ambito delle società appartenenti alla Divisione Banca dei Territori diverse dal contratto di "lavoro misto" disciplinato dal Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo 1° febbraio 2017, attraverso l'estensione di previsioni in materia di previdenza complementare, assistenza sanitaria, attività culturali e ricreative, nonché di condizioni agevolate e l'attivazione di alcune misure di tutela e di sostegno economico in particolari situazioni dell'attività lavorativa;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le forme di collaborazione autonoma nell'ambito delle Società appartenenti alla Divisione Banca dei Territori del Gruppo ISP (ad oggi indicate nell'allegato 1) destinatarie delle previsioni del presente accordo sono, all'attualità, il contratto di agenzia o il contratto di mediazione, entrambi per lo svolgimento a titolo individuale dell'attività (di seguito agenti/mediatori);
3. le Parti convengono che le previsioni e le misure di welfare definite nel presente accordo possano essere disponibili per gli agenti/mediatori di cui al paragrafo precedente a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine si procede come segue:

a) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

È consentita l'adesione al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito, Fondo Pensione ISP) agli agenti/mediatori con contratto instaurato da almeno 6 mesi continuativi con una delle Aziende di cui all'allegato 1.

Le Parti, nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione ISP, apportano pertanto allo Statuto del Fondo stesso le seguenti modifiche:

Introduzione di una nuova lettera d) al comma 2. dell'art. 5 – Destinatari, con conseguente aggiornamento delle lettere successive:

2. (omissis)

d) i titolari di contratti di agenzia o di mediazione instaurati con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Agenti o Mediatori) da almeno 6 mesi continuativi;

e) tutti coloro che mantengono volontariamente l'iscrizione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile a condizione che possano far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del "Fondo";

f) i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il "Fondo.

(omissis)

b) ASSISTENZA SANITARIA

È prevista l'attivazione di una polizza assicurativa del costo di € 205 a carico delle Aziende committenti, con le prestazioni riportate nell'allegato 2. al presente accordo, in favore degli agenti/mediatori con contratto instaurato da almeno 6 mesi continuativi con una delle Aziende di cui all'allegato 1.

Al riguardo le Parti si danno atto che si attiveranno affinché, nella loro qualità di Fonti Istitutive, entro il mese di ottobre 2021 si possa procedere nell'ambito del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FSI) all'eventuale costituzione di un'apposita gestione, separata da quelle esistenti, nel rispetto dei principi costitutivi del FSI.

c) ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

È consentita l'iscrizione all'Associazione Culturale ricreativa e sportiva dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito ALI) degli agenti/mediatori con contratto instaurato da almeno 6 mesi continuativi con una delle Aziende di cui all'allegato 1.

Le Parti, nella loro qualità di Fonti Istitutive di ALI, apportano pertanto allo Statuto del Circolo stesso le seguenti modifiche:

Introduzione di un nuovo 4° alinea all'art. 3, comma 1 del seguente tenore:

Sono considerati Soci dell'Associazione (di seguito denominati Soci ordinari) e, in quanto tali, destinatari delle attività della medesima ed in possesso del diritto di voto, gli iscritti - secondo le modalità definite dalle intese tra le Fonti Istitutive, atte a garantire la libertà di adesione:

- i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2014 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante presso una delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare entro 6 mesi dalla data di assunzione;
- i dipendenti in servizio alla medesima data presso una delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché i dipendenti delle Fondazioni bancarie, da cui siano originate società del Gruppo, che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo, in entrambi i casi fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 giugno 2014;
- a richiesta, i pensionati che, all'atto del pensionamento, erano dipendenti di Società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo e che ancora ne fanno parte;
- **a richiesta, i titolari di contratti di agenzia o di mediazione instaurati con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi.**

Modifica del comma 9 dell'art. 3, del seguente tenore:

Il rapporto associativo cessa per perdita dei requisiti di cui al presente articolo, mancato pagamento della quota annuale, recesso, esclusione, per causa di morte o per cessazione dal rapporto di lavoro per causa diversa dal pensionamento **o venir meno del contratto di agenzia o di mediazione.**

d) CONDIZIONI AGEVOLATE

È offerto agli agenti/mediatori con contratto instaurato da almeno 6 mesi continuativi con una delle Aziende di cui all'allegato 1. un apposito pacchetto di prodotti e servizi bancari per lo svolgimento della loro attività e la cura delle esigenze personali/familiari, a condizioni di miglior favore rispetto a quelle applicate all'ordinaria clientela, di cui viene fornita informativa alle Organizzazioni Sindacali.

e) MATERNITA', MALATTIA E INFORTUNIO

Al fine di fornire alcune tutele, all'attualità non ordinariamente previste in caso di maternità, malattia e infortunio per gli agenti/mediatori, le Parti condividono che nell'ipotesi di sospensione dell'attività dovuta a maternità, ovvero di assenze continuative per almeno 60 giorni per malattia o infortunio, a richiesta dell'interessato/a sarà corrisposto, per un massimo di 5 mesi, un anticipo sulle provvigioni pari al 40% mensile di quanto erogato nei 6 mesi precedenti la sospensione dell'attività, da recuperare, a richiesta dell'Azienda, secondo modalità che saranno tempo per tempo oggetto di comunicazione/alla risoluzione del rapporto di lavoro autonomo.

4. Nell'ambito della gestione amministrativa connessa alla liquidazione dei compensi/provvigioni maturati, previo rilascio di specifica delega individuale firmata dagli interessati, l'Azienda manifesta la disponibilità ad operare eventuali trattenute per contributi sindacali in favore della

struttura che ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, in funzione della propria articolazione organizzativa, comunicherà ad ISP entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Raccomandazione delle OOSS

Le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito degli interventi di welfare previsti dal presente accordo in favore degli agenti/mediatori, raccomandano che l'Azienda, considerati i valori costitutivi e lo spirito di solidarietà sociale che ne ha caratterizzato fin dall'inizio l'opera e le iniziative poste in essere, valuti con favore la possibilità di estendere le attività svolte dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus anche nei confronti delle forme di collaborazione autonome operanti nell'ambito delle società della Divisione Banca dei Territori del Gruppo.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente

Allegato 1.

INTESA SANPAOLO AGENTS4FORYOU

INTESA SANPAOLO CASA

INTESA SANPAOLO FORVALUE

Allegato 2

COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DEGLI AGENTI/MEDIATORI

AREA RICOVERO

Ricovero con intervento chirurgico

Massimale annuo assicurato € 90.000,00 per persona

Previste prestazioni per

- Degenza
- Assistenza infermieristica
- Trasporto sanitario
- Spese sostenute

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Massimale annuo assicurato € 5.000,00 per persona

VISITE SPECIALISTICHE e ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Massimale annuo assicurato € 500,00 per persona

Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso: massimale annuo assicurato € 500,00 per persona

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

Implantologia: massimale annuo assicurato € 2.300,00 per persona

Avulsione (estrazione di denti)

PREVENZIONE ODONTOIATRICA

Spese sostenute una volta l'anno per:

- ablazione del tartaro
- visita specialistica odontoiatrica

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI DA INFORTUIO

Massimale annuo assicurato € 300,00 per persona

MATERNITA'

Test genetici prenatali, visite di controllo

€ 1.000 per evento